

N° 513/07 SENT.  
N° 181/07 R.C.L.  
N° 3193 OFFICIALE  
N° REPORT.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI LANCIANO

Il Presidente Dr. GIUSEPPE CARABBA, quale giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa per controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie promossa con domanda depositata in data 27.2.2007

DA

MARCUCCI GIUSEPPE, elett. dom. in Ortona presso lo studio dell'avv. Luigi D'Alessandro che lo rappresenta e difende per mandato a margine del ricorso

ATTORE

CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI  
SUL LAVORO (INAIL) - sede di Chieti - in persona del Direttore Regionale  
pro-tempore elett. dom. in Lanciano presso il Centro Operativo Territoriale  
INAIL di Lanciano, rappresentato e difeso dagli avv. ff. Lucio Leonardo Moretti e  
Raffaele Esposito per procura speciale 14.1.2005 Notar Fanti de L'Aquila

CONVENUTO

Oggetto: indennizzo per infortunio sul lavoro.

Conclusioni. All'udienza odierna i difensori delle parti concludono riportandosi ai propri scritti difensivi in atti.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 27.2.2007, Marcucci Giuseppe adiva il Tribunale di Lanciano in funzione di Giudice del lavoro esponendo e chiedendo quanto segue.

- << - In data 17.01.06, in qualità di operaio assunto alle dipendenze della società HONDA ITALIA S.p.A. di Atesa, ha subito infortunio sul lavoro mentre avvitava il tappo dell'olio al motore del rasaerba Honda; la maschera di acciaio (che trattiene il motore durante la prova) si girava violentemente fino a urtare contro il polso e la mano destra procurandogli un violento schiacciamento;
- in seguito all'infortunio sul posto di lavoro, il sig. Marcucci si recava presso il Pronto soccorso di Atesa ove veniva accertato il trauma contusivo al polso e alla mano destra con prognosi di guarigione di 12 giorni (referto P.S. in atti doc. n. 1);
  - l'INAIL, con determinazione del 19.05.06 definiva negativamente la pratica di infortunio del sig. Marcucci Giuseppe, e nulla liquidava a titolo di indennità (doc. n. 2);
  - l'ente motivava il provvedimento di diniego sul fatto che l'infortunio non risultava avvenuto per rischio lavorativo, bensì per il verificarsi di rischio generico incombente su tutti i cittadini e ad altre situazioni del vivere quotidiano;
  - tale valutazione è opinabile e va rigettata, in quanto il sinistro incorso al lavoratore è certamente da imputarsi ad un mal funzionamento della maschera di acciaio che aggancia il motore durante le prove tecniche e, quindi, a causa violenta;
  - V'è da dire, inoltre, che pure in data 14.11.2005 il lavoratore era incorso in un infortunio di simile dinamica; mentre effettuava le consuete prove al motore del rasaerba Honda, la maschera di acciaio andava ad urtare contro la mano destra procurandogli lo schiacciamento dei tendini;

- anche in tale occasione il Sig. Marcucci si è visto costretto, data la gravità della lesione, a ricorrere alle cure del Pronto soccorso di Atesa dove, in seguito alla consulenza ortopedica, gli veniva applicato il gesso per immobilizzare l'arto con prognosi di 10 gg. (si come da referto P.S. - doc. n. 3);
- anche in tale circostanza l'INAIL con determinazione del 17/05/06 rigettava la pratica di infortunio del lavoratore e nulla liquidava a titolo di indennità per infortunio sul lavoro assumendo a motivo *"il rischio generico... del vivere quotidiano"* (doc. n. 4);
- tale tesi non può essere condivisa anche alla luce del dominante orientamento giurisprudenziale a tenor del quale: "con riferimento all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la nozione attuale di causa violenta comprende qualsiasi fattore presente nell'ambiente di lavoro, in maniera esclusiva o in misura significativamente diversa che nell'ambiente esterno, il quale, agendo in maniera concentrata provochi un infortunio sul lavoro..... Cassazione civile, sez. lav., 26 maggio 2006, n. 12559 Giust. civ. Mass. 2006, 5;
- non v'è chi non veda come entrambi gli eventi denunciati dal ricorrente vadano qualificati come conseguenze di infortuni sul lavoro e, pertanto, è necessario ricorrere alla giustizia per veder riconosciuto i conseguenti indennizzi;
- il sottoscritto procuratore, quindi,

#### **RICORRE**

al G.U. del Lavoro del Tribunale di Lanciano affinché ai sensi di legge fissi l'udienza di discussione della causa per ivi sentir accogliere le seguenti

#### **CONCLUSIONI**

Voglia il Tribunale di Lanciano - Sezione Lavoro e Previdenza, dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciute le indennità per i due infortuni di cui in premessa e, pertanto, condannare l'INAIL al pagamento di tutti gli emolumenti previsti dalle leggi vigenti. Con vittoria di spese ed onorari di lite.

#### **IN VIA ISTRUTTORIA**

Si chiede nominarsi C.T.U. al quale sottoporre il seguente quesito:

"Dica il CTU, esaminato l'interessato, visti i documenti e referti medici, se il medesimo è affetto da menomazione del polso e della mano destra con conseguente riduzione della capacità lavorativa nel grado che sarà ritenuto di giustizia. Con relativo diritto alle indennità previste e la decorrenza delle stesse". >>

Il Presidente del Tribunale, con decreto 28.2.2007, fissava per la discussione l'udienza del 3.5.2007.

Ritualmente instauratosi il contraddittorio, il convenuto contestava << tutto quanto ex adverso dedotto, siccome assolutamente infondato.

In primo luogo, si rileva che l'onere della prova che trattasi di un infortunio sul lavoro - a norma dell'art. 2697 c.c. - ricade esclusivamente sull'assicurato che agisce in sede giudiziaria per ottenere la prestazione previdenziale.

L'obiettivo difficoltà in cui si trovi la parte di fornire la prova del fatto costitutivo del diritto vantato non può condurre ad una diversa ripartizione del relativo onere che grava, comunque, su di essa.

(Così Cass. Civ., sez. lav., 12 aprile 1983 n. 2596).

E controparte su cui, si ripete, grava in via esclusiva l'onere della prova, non ha fornito alcun elemento utile a comprovare la riconducibilità degli eventi denunciati allo svolgimento della propria attività lavorativa.

Essa si è limitata a richiedere, nel ricorso introduttivo del presente giudizio, l'ammissione di consulenza medico-legale, la quale può stabilire soltanto le conseguenze cliniche degli eventi "de quibus", ma non anche il loro accadimento e la riconducibilità degli stessi all'attività lavorativa espletata.

**SI ECCEPISCE, PERTANTO, SIN D'ORA, LA TARDIVITA' ED IRRITUALITA' DI OGNI EVENTUALE RICHIESTA ISTRUTTORIA CHE DOVESSE ESSERE AVANZATA IN CORSO DI CAUSA DAL RICORRENTE.**

Giova comunque evidenziare, che dalla documentazione acquisita dall'Istituto nel corso dell'istruttoria amministrativa dei casi che ci occupano, emergono

circostanze precise e concordanti che hanno portato alla esclusione della tutela previdenziale richiesta.

Si consideri, in particolare, quanto segue:

Per il preteso evento del 17.01.2006.

1. il datore di lavoro, nella comunicazione del 17.01.2006 all'Inail, ha affermato: *"...Il lavoratore ha riferito che mentre procedeva all'accensione del motore con l'ausilio della corda, ha ricevuto un contraccolpo battendo la mano dx sul motore stesso. Da indagini esperite in reparto il Marcucci già dall'inizio del turno lavorativo lamentava dolore alla mano DX, in conseguenza di questo problema il capo turno ha ritenuto di collocarlo in una postazione fuori linea di controllo, nell'area dove si effettuano le riparazioni.*

*Dalla testimonianza del Sig. Di Cesare Franco, inoltre, il Marcucci aveva solo da qualche minuto iniziato la verifica dell'accensione dei motori in riparazione, e pur stando accanto a lui, non ha notato alcun movimento traumatico. Pertanto riteniamo che non ci sia nesso causale tra l'infortunio e l'attività lavorativa del Marcucci".*

2. Il Sig. Di Cesare, capo turno controllo finale, ha dichiarato: *".... In data di ieri, alle ore 10 circa, mentre stavo spiegando, per l'ennesima volta, come avviare un motore per la prova al banco, il dip. MARCUCCI Giuseppe si allontanava senza motivo per ripresentarsi, dopo pochi minuti, con una pezza bagnata sulla mano destra e dicendo di essersi fatto male (contraccolpo in fase di accensione).*

*Al riguardo si precisa che il suddetto MARCUCCI non poteva aver subito alcun infortunio poiché il motore non aveva le valvole puntate e, quindi, non poteva assolutamente dar alcun contraccolpo in fase di accensione.*

*Pertanto, vogliate contestare la veridicità dell'infortunio dichiarato....".*

3. Anche il Sig. Nicola Perretti, responsabile controllo finale, ha dichiarato che *"..... il dipendente MARCUCCI Giuseppe, dal rientro in azienda (9 c.m.) ha esternato più volte il proprio disappunto per essere stato assegnato al reparto*

scrivente, e soprattutto, con orario giornaliero, preferendo, per suoi motivi, i turni avvicendati mattino-pomeriggio.

Tale disappunto è stato espresso anche affermando che il suddetto si sarebbe speso infortunato ("cominciate a preparare la macchina per portarmi in Ospedale"), fino a che l'azienda non si fosse stancata di tenerlo nel reparto scrivente e con l'orario giornaliero (vogliate considerare tali affermazioni anche alla luce dell'infortunio dichiarato dal suddetto in data di ieri).

Inoltre nei giorni scorsi, il MARCUCCI ha ripetutamente richiesto di essere addestrato per le mansioni da svolgere e, immancabilmente, durante l'addestramento si distraeva per concludere che non sapeva come lavorare.

Portanto si prega di voler intervenire per far cessare tale assurdo comportamento che, tra l'altro, si sta dimostrando lesivo dell'immagine dell'azienda e dell'autorità conferita ai capi-turno che viene così ridicolizzato".

Per l'infortunio del 14.11.2005.

Anche per tale evento il datore di lavoro ha comunicato all'Istituto che: "...il Marcucci è un operatore della linea Assemblaggio Motori Rasaerba, la sua mansione è quella di avvitare il tappo dell'olio motore.

Il lavoratore ha riferito di essere stato colpito accidentalmente da una apparecchiatura collegata alla prova del funzionamento motore. Da indagini operate in reparto l'apparecchiatura è all'interno dell'area controllo finale, successiva alla postazione del lavoratore, nella quale non avrebbe dovuto essere secondo lo standard operativo.

I colleghi presenti hanno dichiarato di non aver visto quanto asserito dal lavoratore".

Ora, in presenza di tutto quanto innanzi esposto, ed in assenza di ogni prova contraria fornita dal ricorrente, non si vede proprio come l'INAIL avrebbe potuto riconoscere i pretesi eventi infortunistici denunciati.

Si segnala, altresì, che l'INPS ha ritenuto la propria competenza per entrambi gli eventi che ci occupano, verificata la sussistenza di tutti i presupposti per il riconoscimento della comune malattia.

Per i suddetti motivi e riservata ogni ulteriore deduzione

#### SI CONCLUDE

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare la domanda proposta da Giuseppe Marcucci contro l'INAIL di Chieti perché totalmente infondata, in quanto non si sono verificati gli infortuni sul lavoro pretesi dal ricorrente". In via istruttoria, per le motivazioni sopra riportate, ci si oppone fermamente all'ammissione di consulenza medico-legale, IN ASSENZA DI OGNI ELEMENTO DI PROVA CHE CONTROPARTE AVREBBE DOVUTO FORNIRE SULLA RICONDUCIBILITA' DEGLI EVENTI DENUNCIATI AD ORIGINE LAVORATIVA.

Senza poi voler invertire l'onere della prova e per mero scrupolo difensivo, ove ritenuto dal Giudicante necessario, si chiede ammettersi prova testimoniale dei Sigg.ri Franco Di Cesare e Nicola Perretti, rispettivamente capo turno e responsabile della linea controllo finale della Honda Italia S.p.A. di Atesa, a conferma delle dichiarazioni da loro rese in data 18.01.2006, con riferimento al preteso evento infortunistico del 17.01.2006.

Vinti diritti ed onorari di causa, anche ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art. 42, comma 11, del D.L. 30.09.2003 n. 269, ora L. n. 326/03. >>

In prosiegua, dalle parti prodotti documenti vari, veniva eseguita C.T.U. medico legale sulla persona dell'attore con successivo espletamento di prova testimoniale: indi, esaurita la discussione orale ed udite le conclusioni delle parti, all'udienza odierna il Presidente ha pronunciato sentenza definitiva dando lettura del dispositivo.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Ferme le deduzioni in fatto ed in diritto di cui agli scritti introduttivi delle parti, la domanda dell'attore è da ritenersi meritevole di accoglimento.

Il C.T.U., eseguite le indagini a lui demandate, ha così riferito.

«Dall'insieme dei dati storico-clinici emersi, dall'esame obiettivo e dalla documentazione sanitaria esistente, posso affermare che

*l'esisto rapporto causale fra lesioni riportate in data 14.11.2005 e 17.1.2006 con quanto dichiarato dall'Assicurato circa la dinamica degli infortuni denunciati come lavorativi.*

I casi in esame sono stati disconosciuti dall'INAIL come infortuni lavorativi in quanto, dalle dichiarazioni testimoniali raccolte e riportate dalla ditta Honda, datore di lavoro del Marcucci, si evidenziano forti perplessità circa la veridicità di quanto affermato dal Ricorrente sulla dinamica degli infortuni così come denunciati. A seguito di tali perplessità l'INAIL ha convocato l'INPS in una collegiale amministrativa (senza l'intervento dei sanitari dei due istituti) ed in data 3.3.2006 i due funzionari amministrativi concordavano per la competenza INPS del caso.

In breve i fatti:

Il Signor Marcucci lavora come operaio metalmeccanico presso la ditta "Honda" in Atesa; in data 14.11.2005 era addetto, come da dichiarazione della ditta, all'avvitamento del tappo del serbatoio dell'olio motore nei rasaerba. Riferisce l'Assicurato che mentre lavorava veniva colpito da una "maschera di ferro" mossa a protezione del motore, riportando lo schiacciamento della mano destra. Trasportato presso l'Ospedale Civile di Atesa, dopo consulenza ortopedica ed esami RX che escludevano fratture ossee, veniva posta diagnosi di *"Trauma da schiacciamento (tangenziale) della mano dx"* apposta valva posata e concessi 10 gg. di prognosi. Il caso veniva preso in carico dall'INAIL che considerava guarito il proprio Assicurato in data 21.12.2005.

La ditta "HONDA" si attivava per verificare la dinamica dell'infortunio e così rilevava incongruenze tali nella dinamica dei fatti denunciati, da raccogliere prove testimoniali fra gli altri operai, trasmettendo infine all'INAIL le dette testimonianze nonché le proprie valutazioni che di seguito si riportano (in atti).

Il datore di lavoro comunica all'Istituto che: *"...Il Marcucci è un operatore della linea Assemblaggio Motori Rasaerba, la sua mansione è quella di avvitare il*



l'arrivo dell'olio motore. Il lavoratore ha riferito di essere stato colpito accidentalmente da una apparecchiatura collegata alla prova del funzionamento motore. Da indagini esperite in reparto l'apparecchiatura è all'interno dell'area controllo finale, successiva alla postazione del lavoratore, nella quale non avrebbe dovuto essere secondo lo standard operativo. I colleghi presenti hanno dichiarato di non aver visto quanto asserito dal lavoratore".

Come sopra già specificato l'INAIL, nonostante le perplessità del datore di lavoro, prese comunque in carico il caso ma nel corso della definizione amministrativa, lo stesso Marcucci incorreva, a suo dire, in nuovo infortunio lavorativo; infatti in data 17.1.2006 dichiara l'Assicurato che mentre metteva in moto il rasaerba a mezzo di cordicella di "avvio motore" la mano destra, impegnata nell'avviamento, subiva un violento contraccolpo dalla cordicella in tal guisa che la mano stessa urtava violentemente contro la maschera di ferro posta a protezione del motore. Trasportato presso l'Ospedale civile di Atesa, dopo gli accertamenti radiologici e la consulenza ortopedica veniva posta diagnosi di "Trauma da schiacciamento mano destra".

L'INAIL ancora una volta prendeva in carico il caso dichiarando guarito il proprio Assicurato in data 14.2.2006.

Nel frattempo si attivava la ditta Honda al fine di chiarire la dinamica dell'infortunio e, dopo gli accertamenti esperiti, notificava all'Istituto Assicuratore quanto segue: (1) "... il lavoratore ha riferito che mentre procedeva all'accensione del motore con l'ausilio della corda, ha ricevuto un contraccolpo battendo la mano dx sul motore stesso. Da indagini esperite in reparto il Marcucci già dall'inizio del turno lavorativo lamentava dolore alla mano DX, in conseguenza di questo problema il capo turno ha ritenuto di collocarlo in una postazione fuori linea di controllo, nell'area dove si effettuano le riparazioni.

Dalla testimonianza del Sig. Di Cesare Franco, inoltre, il Marcucci aveva solo da qualche minuto iniziato la verifica dell'accensione dei motori in riparazione, e pur stando accanto a lui, non ha notato alcun movimento traumatico. Pertanto



riteniamo che non ci sia nesso causale tra l'infortunio e l'attività lavorativa del Marcucci".

(2) Il Sig. Di Cesare, capo turno controllo finale, ha dichiarato: "... in data di ieri, alle ore 10 circa, mentre stavo spiegando, per l'ennesima volta, come avviare un motore per la prova al banco, il dip. MARCUCCI Giuseppe si allontanava senza motivo per ripresentarsi, dopo pochi minuti, con una pezza bagnata sulla mano destra e dicendo di essersi fatto male (contraccolpo in fase di accensione).

Al riguardo si precisa che il suddetto MARCUCCI non poteva aver subito alcun infortunio poiché il motore non aveva le valvole puntate e, quindi, non poteva assolutamente dar alcun contraccolpo in fase di accensione.

Pertanto, vogliate contestare la veridicità dell'infortunio dichiarato..."

(3) Anche il Sig. Nicola Perretti, responsabile controllo finale, ha dichiarato che "il dipendente MARCUCCI Giuseppe, dal rientro in azienda (9 c.m.) ha esternato più volte il proprio disappunto per essere stato assegnato al reparto scrivente, e soprattutto, con orario giornaliero, preferendo, per suoi motivi, i turni avvicendati mattino/pomeriggio."

Tale disappunto è stato espresso anche affermando che il suddetto si sarebbe spesso infortunato ("cominciate a preparare la macchina per portarmi in Ospedale"), fino a che l'azienda non si fosse stancata di tenerlo nel reparto scrivente e con l'orario giornaliero (vogliate considerare tali affermazioni anche alla luce dell'infortunio dichiarato dal suddetto in data di ieri). Inoltre nei giorni scorsi, il MARCUCCI ha ripetutamente richiesto di essere addestrato per le mansioni da svolgere e, immancabilmente, durante l'addestramento si distraeva per concludere che non sapeva come lavorare. Pertanto si prega di voler intervenire per far cessare tale assurdo comportamento che, tra l'altro, si sta dimostrando lesivo dell'immagine dell'azienda e dell'autorità conferita ai capi-turno che viene così ridicolizzata".

Alla luce di quanto sopra L'INAIL, ritenne di dover contestare l'infortunio denunciato come lavorativo, convocò l'INPS per la collegiale amministrativa e,



come sopra meglio specificato, si addivenne alla conclusione che trattavasi di malattia comune.

Dal punto di vista medico legale, si possono precisare alcuni punti essenziali: in primo luogo, cronologicamente, esiste un evidente rapporto causale fra asseriti infortuni e riscontro ospedaliero avvenuto a distanza di circa 20 minuti dai fatti lesivi (nei due casi). In ambedue gli infortuni, le lesioni, (schiacciamento della mano e del polso) di entità notevole tanto da determinare ematoma e interessamento del ramo sensitivo del nervo radiale e del nervo mediano (infortunio del 14.11.2005), e schiacciamento della mano (inf. del 17.1.2006) sono congruenti nel senso della causalità materiale con l'analisi dei fattori di riferimento etiologici quali l'adeguatezza modale sia in senso qualitativo che quantitativo; ovviamente anche il riferimento topografico è più che soddisfatto. In altri termini la dinamica dell'incidente, così come descritta dal Ricorrente, poteva effettivamente realizzare le lesioni descritte dai sanitari Ortopedici e del pronto soccorso.

*In tal senso posso rispondere all'Illustrissimo Signor Giudice che, per ciò che attiene la causalità materiale:*

1) Le lesioni evidenziate dai sanitari dell'O.C. di Atesa in data 14.11.2005 e del 17.1.2006 sono causalmente riferibili agli infortuni lavorativi denunciati, congruenti cioè con la dinamica dei fatti lesivi denunciati.

2) Sulla veridicità delle affermazioni del Ricorrente e sulle contestazioni del datore di lavoro, sarà l'Illustrissimo Signor Giudice a valutare essendo tali elementi certamente non di pertinenza medico legale.

3) Per completezza si segnala che dall'infortunio del 14.11.2005 è derivata una inabilità lavorativa assoluta (ITA) pari a giorni 38 (trentotto).

Dall'infortunio del 17.1.2006 sono derivati 29 (ventinove) giorni di ITA.

Da entrambi gli infortuni non è derivato danno biologico, cioè menomazione dell'efficienza psico fisica meritevole di apprezzamento percentuale a norma del Digs 38/2000. >>

Pertanto, accolto il motivato parere del C.T.U., e qui ribaditi gli orientamenti del Tribunale adito in punto di causa violenta (Trib. Lanciano 22.11.2007, Bomba c. INAIL), altresì rilevato come le risultanze della prova testimoniale non abbiano evidenziato alcunché capace di una rappresentazione degli eventi infortunistici difforme da quanto rappresentato dall'attore e ricostruito dallo stesso C.T.U., il convenuto verso l'attore è tenuto alla corresponsione delle dovute indennità per inabilità temporanea assoluta (decorrenza e misura di legge), oltre interessi legali dal dovuto al saldo.

Le spese seguono la soccombenza.

La sentenza è, per legge, provvisoriamente esecutiva.

P. Q. M.

Il Presidente del Tribunale di Lanciano quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Marcucci Giuseppe contro l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), in persona del legale rappresentante pro tempore, così decide:

- dichiara l'attore essere stato affetto, a seguito di infortuni sul lavoro 14.11.2005 e 17.1.2006, da inabilità temporanea assoluta di giorni, rispettivamente, 38 e 29, e per conseguenza condanna il convenuto a corrispondergli le dovute indennità per inabilità temporanea assoluta (decorrenza e misura di legge), oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- condanna il convenuto al rimborso, in favore dell'attore, delle spese processuali che si liquidano in Euro 1.200,00, ivi compresi Euro 580,00 per diritti e Euro 600,00 per onorario di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge sulle competenze;
- dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti.

Così deciso in Lanciano il 22.11.2007

IL CANCELLIERE C1  
GIOVANNI COTELLESA

IL PRESIDENTE  
DR. GIUSEPPE CARABBA

Depositata in Cancelleria il 28.11.2007

IL CANCELLIERE C1  
GIOVANNI COTELLESA



Fatti Avvisi

il 10-12-2007

IL CANCELLIERE C1  
GIOVANNI COTELLESA

